

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA INFORTUNI PER I PARTECIPANTI AL CANTU' BASKET CAMP

- € 52.000,00 in caso di Morte
- € 52.000,00 in caso di Invalidità Permanente
- € 40,00 per ogni giorno di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio
- € 20,00 per ogni giorno di day hospital
- € 4.000,00 in caso di Rimborso spese di cura

Persone assicurate

Ragazzi di età compresa fra i 5 e 18 anni + adulti accompagnatori/istruttori/animatori come risultano dai registri tenuti dalla Contraente

Rimborso spese di cura (sostituisce il punto 4.1 lett.D delle C.G.A Mod.5208INF)

La società rimborsa fino alla concorrenza di € 4.000,00 per ogni infortunio, le spese rese necessarie dalla cura di un infortunio indennizzabile a termini di polizza e sostenute per:

1) Ricovero in istituto di cura

- a) Accertamenti diagnostici (e relativi onorari dei medici) effettuati nei 30 giorni precedenti il ricovero.
- b) Onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento – comprese le endoprotesi – trattamenti riabilitativi, rette di degenza durante il ricovero.
- c) Accertamenti diagnostici, onorari dei medici specialisti, trattamenti riabilitativi nei 90 giorni successivi alla dimissione. Le prestazioni sanitarie indicate nel presente comma sono assicurate soltanto se il ricovero ha comportato almeno 1 pernottamento in istituto di cura.

2) Intervento chirurgico ambulatoriale

Spese relative all'onorario dei medici, esami, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento.

Per intervento chirurgico ambulatoriale si intende: provvedimento terapeutico cruento che viene effettuato con manovre manuali o strumentali eseguito anche senza ricovero.

3) Intervento riparatore del danno estetico

Purché l'intervento riparatore avvenga entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, e non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto.

Per danno estetico si intende la deturpazione al viso obiettivamente constatabile.

Le spese indennizzabili in base alla presente Condizioni Generali verranno rimborsate nella misura dell'80%; il rimanente 20% con il minimo di € 100,00, resta a carico dell'Assicurato.

Qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni di cui al punto 1) lett. b) sono sostituite dal pagamento di una diaria di € 60,00 per ogni pernottamento, per un massimo di 90 pernottamenti per infortunio.

Si prende inoltre atto fra le parti che in caso di day hospital la diaria da ricovero viene corrisposta al 50% e precisamente è quantificata in € 20,00 come sopra riportato alla voce **“Somme e casi assicurati”**.

COLONIE CLIMATICHE

Si prende atto di quanto segue:

- 1) Per i bambini la garanzia inizia dal momento in cui essi vengono presi in consegna dal personale preposto a cura del Contraente e cessa all'atto della loro riconsegna ai rispettivi familiari o a chi per essi. Per i dirigenti, gli accompagnatori, gli animatori e gli inservienti la garanzia cessa alle ore 24 del giorno in cui gli stessi iniziano e rispettivamente terminano il servizio presso il Contraente.
- 2) È compreso nell'assicurazione il rischio relativo ai viaggi collettivi dal luogo di raccolta alla colonia e viceversa, organizzati dal Contraente e compiuti con normali mezzi di locomozione di proprietà di terzi (aerei esclusi).
- 3) La garanzia comprende i seguenti rischi: nuoto, calcio, pallacanestro, gite in barca e in motoscafo, passeggiate in pianura ed in montagna senza scalate di rocce o accesso a ghiacciai, uso di biciclette e, in genere, tutte le attività sportive non escluse dal Mod.5208 INF.
- 4) La Società rinuncia all'indicazione preventiva delle generalità delle persone assicurate, rimanendo inteso che per l'identificazione delle stesse e delle rispettive qualifiche si farà riferimento alle scritture tenute dal Contraente, che questi si impegna ad esibire agli incaricati della Società a semplice loro richiesta.
- 5) Fermo il disposto del Mod.5208 INF, per i bambini affetti da gravi mutilazioni o infermità la garanzia sarà valida solo con patto speciale.
- 6) Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà, comunque, superare l'importo di € 2.000.000,00=
Qualora le indennità liquidabili a sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.